SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 LUGLIO 1974

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione congiunta:

« Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » **(16)** (*D'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri*);

« Nuove norme contro la criminalità » **(1422)** (*D'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri*);

« Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » **(1497)** (*D'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1038, 1040, 1041 e *passim*
AGRIMI 1054
BOLDRINI . . . . . .1049, 1050, 1052 e *passim*
COPPOLA 1052
DE CAROLIS, *relatore alla Commissione* 1039, 1040 1041 e *passim*
LUGNANO . . . . . .1039, 1041, 1044 *e passim*
MARIANI . . . . . .1039, 1042, 1043 e *passim*
MAROTTA 1039, 1045, 1048
MARTINAZZOLI . . . .1040, 1045, 1053 e *passim*
PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . *Pag.* 1040, 1041 1045 e *passim*
SABADINI 1039, 1040
VALITUTTI . . . . .1044, 1045, 1048 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

L I S I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e conclusione della discussione dei disegni di legge:

« Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità » (16), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;

«Nuove norme contro la criminalità» (1422), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri;

« Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata » (1497), d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità », d'iniizativa dei senatori Nencioni, Artieri, Bacchi, Basadonna, Bonino, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis, Dinaro, Filetti, Fiorentino, Franco, Lanfrè, La Russa, Latanza, Majorana, Mariani, Pazienza, Pecorino, Pepe, Pisanò, Plebe, Tanucci Nannini e Tedeschi Mario; « Nuove norme contro la criminalità », d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, Attaguile, Carollo, Follieri, Rosa, Santalco, Spigaroli, Tanga, Zugno, Tesauro, Accili, Arcudi, Assirelli, Baldini, Barra, Benaglia, Berlanda, Bertola, Burtulo, Cacchioli, Caron, Carraro, Cassarino, Cerami, Colella, Colleselli, Coppola, Costa, Dal Canton Maria Pia, Dalvit, Della Porta, De Luca, De Marzi, Deriu, Falcucci Franca, Farabegoli, Ferrari, Forma, Gaudio, Leggieri, Limoni, Lisi, Manente Comunale, Martinelli, Moneti, Murmura, Noè, Oliva, Pacini, Pastorino, Patrini, Rebecchini, Ricci, Russo Arcangelo, Russo Luigi, Salerno, Sammartino, Santi, Scardaccione, Segnana, Sica, Spora, Tiberi, Tiriolo e Treu; « Nuove norme per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata » d'iniziativa dei senatori Zuccalà, Cipellini, Stirati, Licini, Arfè, Avezzano Comes, Bloise, Catellani, Cucinelli, Minnocci, Segreto, Signori, Viviani.

Poichè il sottosegretario Pennacchini deve provvisoriamente assentarsi per un impegno alla Camera dei deputati, sospendo momentaneamente la discussione in sede redigente, ma invito i colleghi a voler proseguire il dibattito in sede informale, in modo da cercare di raggiungere un accordo sui punti controversi e di arrivare rapidamente a una conclusione allorchè l'onorevole Pennacchini farà ritorno, io penso entro breve tempo.

Poichè non si fanno osservazioni così rimane stabilito.

(*La seduta è sospesa alle ore 10,25 e viene ripresa alle ore 11,50*).

P R E S I D E N T E . Come prevedevo, l'impegno dell'onorevole Pennacchini alla Camera dei deputati non è stato di eccessiva durata. Possiamo pertanto riprendere la discussione sugli articoli accantonati nel corso della precedente seduta, cominciando dall'articolo 7, il quale così recita:

Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 225. - (*Sommarie informazioni*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sulla istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve darne notizia anche telefonica al procuratore della Repubblica o al pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del

difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del Consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

S A B A D I N I . Propongo di sostituire, nel terzo comma, la parola « notizia » con la parola « avviso » per il diverso valore processuale e sostanziale che ha il concetto di avviso in confronto a quello di notizia. Ricordo che il Gruppo comunista è pervenuto a questa soluzione in un certo senso subordinata, favorevole alla emissione dell'avviso da parte del procuratore della Repubblica e del pretore, dopo avere tenacemente sostenuto, per un migliore criterio sistematico e di coordinamento tra l'interrogatorio di polizia e quello del magistrato, che all'interrogatorio di polizia si dovrebbe arrivare soltanto a seguito di delega. Ho ricordato volutamente questo fatto per invitare i colleghi ad accettare la soluzione transattiva della sostituzione della parola « notizia » con la parola « avviso », in quanto l'avviso è indubbiamente meno efficace della delega ma molto di più della semplice notizia.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo.

M A R I A N I . Mi pare che nel Codice di procedura penale si parli di « avviso » allorchè si fa riferimento alle notizie da parte delle cancellerie.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Qui non si parla soltanto di notizia o, se sarà modificato questo termine, di avviso, ma si precisa anche che avviene a mezzo del telefono, ossia con fonogramma.

M A R I A N I . Non so se, secondo l'ermeneutica del Codice, sia esatto parlare di avviso, a parte il fatto che, secondo me, notizia è un termine più estensivo di avviso, perchè « darne notizia » significa avvertire e quindi non vedo proprio dove stia la differenza.

S A B A D I N I . Secondo la precisa interpretazione, a me pare che nel termine « avviso » sia insito un concetto di obbligatorietà che dev'essere sottolineato.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* In realtà, l'obbligatorietà emerge dal « deve ».

L U G N A N O . Vorrei pregare il senatore Mariani di non insistere sulla sua proposta.

M A R I A N I . Non ho alcun motivo per insistere Ho fatto presente soltanto che, a mio giudizio, sotto il profilo dell'ermeneutica delle parole usate nel Codice, notizia sia il termine esatto, mentre avviso è un termine che riguarda in genere le comunicazioni dei cancellieri. Non mi sembra che un ufficiale di polizia investito di queste funzioni debba darne avviso. Che cosa vuol dire in termini concreti darne avviso? Non mi sembra risolutivo, ecco cosa voglio dire. Può darsi che neppure notizia lo sia. Troviamo allora un'altra parola o un'altra espressione che precisi meglio il concetto.

L U G N A N O . Il termine avviso in verità viene usato, per esempio quando si dice che si dà avviso all'avvocato prescelto; ed è un caso in cui non c'entra il cancelliere.

M A R O T T A . Ritengo che l'espressione « deve darne notizia » sia molto più ampia che non « deve darne avviso », perchè avviso implica il concetto di avvertimento, mentre notizia significa informa-

re dettagliatamente, tanto più che si prevede anche il ricorso al fonogramma. Non è che io tenga a questa mia tesi, la esprimo soltanto perchè mi sembra che lo scopo che tutti perseguiamo lo si possa raggiungere meglio usando la parola « notizia », che implica un'azione più ampia, più precisa, più particolareggiata.

S A B A D I N I . Processualmente, notizia ha un valore inferiore ad avviso.

M A R T I N A Z Z O L I . È evidente che la preoccupazione da cui siamo mossi riguarda l'efficacia della notificazione e le conseguenze della sua mancata effettuazione, ai sensi dell'articolo 385. Il senatore Sabatini ritiene che « notizia » sia un termine troppo labile, però mi devo dichiarare d'accordo col senatore Mariani allorchè fa presente che, quanto meno secondo la terminologia usata dal Codice, per avvisi si intendono quelle comunicazioni trasmesse a mezzo cancelleria. Mi pare allora che, se non si vuol lasciare la parola « notizia », la quale peraltro ha un suo preciso significato secondo il lessico del codice, si potrebbe far ricorso a una circonlocuzione di questo tenore: « deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore ». Potrebbero così essere superate le preoccupazioni del senatore Sabatini ed evitate sottigliezze inutili.

S A B A D I N I . D'accordo.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole alla soluzione proposta dal collega Martinazzoli, in quanto si finisce per usare lo stesso termine adoperato per la comunicazione al difensore.

P R E S I D E N T E . L'emendamento sostitutivo suonerebbe allora così: « Deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Per cercare di trovare la formula più idonea, vorrei rifarmi alle intenzioni che da parte di tutti si disse di voler perseguire. In un primo tempo fu espressa la necessità, da tutti condivisa e che ha poi portato alla modifica della norma, della estrema rapidità dell'azione della polizia giudiziaria. Ora, il vero succo della norma è questo: di fronte ad alcuni reati che, se non perseguiti immediatamente, potremmero far scadere la validità delle prove, si ritiene opportuno ripristinare l'interrogatorio da parte della polizia giudiziaria, proprio allo scopo di ottenere immediatamente la possibilità di muoversi nella ricerca degli autori del reato. Ecco l'origine di un emendamento che non è di mia iniziativa, senatore Sabadini, bensì del senatore Petrella, il quale giustamente si preoccupò da un lato, nei confronti della magistratura, della necessità della informativa così da evitare l'eventuale apertura di due istruttorie parallele; dall'altro soprattutto di dare in qualunque momento la possibilità al magistrato di svolgere lui l'istruttoria, togliendola alla polizia giudiziaria.

Mi sembrarono preoccupazioni estremamente giuste e soltanto a questo fine obbediva l'emendamento Cioè l'emendamento, cui il Governo si è associato, aveva lo scopo di porre la magistratura in grado di conoscere l'inizio dell'indagine sia per evitarne una duplicazione sia per consentirle, in qualunque momento, di sostenere che, trattandosi di atto di una certa importanza, riteneva di avocarlo a sè.

Poichè questo era ed è lo scopo che vogliamo raggiungere, dobbiamo anzitutto mantenere la possibilità dell'avviso, della notifica o della notizia attraverso il mezzo telefonico: da ciò non possiamo assolutamente prescindere; in secondo luogo dobbiamo corrispondere all'esigenza che il magistrato sia assolutamente informato dell'inizio dell'istruttoria. A questa esigenza corrispondono sia l'avviso sia la notizia, sia l'avvertimento, cioè qualunque sinonimo del verbo avvertire o del sostantivo che ne deriva. Sotto questo aspetto sono pienamente d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Martinazzoli, anche se, invece di avvertire, direi piuttosto informare,

perchè esprime un concetto più semplice, più spedito, più immediato. Tuttavia se la Commissione ritiene preferibile « avvertire » non ho nulla in contrario. Quello che tuttavia preme precisare è che l'informativa, sotto qualunque angolazione inquadrata, deve servire effettivamente e soprattutto allo scopo al quale si è fatto riferimento e non può minimamente ritardare l'esecuzione delle indagini. Quindi, concludendo, va benissimo anche avvertire, ma preferirei informare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Sabadini al quarto comma dell'articolo 7, tendente a sostituire le parole: « la polizia giudiziaria deve darne notizia anche telefonica al procuratore della Repubblica o al pretore » con le altre: « la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della repubblica o il pretore », al quale si sono dichiarati favorevoli sia il relatore che il rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Il senatore Lugnano propone adesso di sostituire il penultimo comma del nuovo testo dell'articolo 225 del codice di procedura penale con il seguente: « Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale »

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole a condizione che nella stessa norma venga chiaramente detto che c'è l'obbligo per il difensore d'ufficio di presenziare all'interrogatorio e a condizione che questo obbligo sia sanzionato non con un generico riferimento alle disposizioni che riguardano l'obbligo della difesa e le conseguenze dell'eventuale abbandono della difesa, ma con riferimenti più espliciti a tali norme

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Concordo con il relatore. La preoccupazione del Governo è sempre la solita, cioè si ha l'impressione che attraverso questo meccanismo (se il difensore non c'è dobbiamo ricorrere al difensore d'ufficio, ma il difensore d'ufficio dobbiamo sceglierlo tra quelli di turno e se quello di turno è impegnato, eccetera) il criminale incallito possa trovare una scappatoia per ritardare l'interrogatorio. Comprendo, quindi, la necessità di stabilire che il difensore deve essere comunque presente, però è opportuna anche la cautela opposta suggerita dal relatore. Quindi, quando stabiliamo in modo preciso l'obbligo del difensore, soprattutto di quello di turno, di non sottrarsi all'esercizio della difesa, mi pare che cauteliamo sufficientemente la norma. La formulazione così semplice annunciata dal senatore Lugnano rappresenta, a mio avviso, quasi un invito ad operare perchè il difensore non si trovi e si ritardi così l'interrogatorio.

L U G N A N O . Se teniamo presente il caso del criminale incallito, dobbiamo altrettanto tenere presente che anche gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono svezzati da poche ore! Quando si trovano di fronte ad un delinquente incallito che vuole menar il can per l'aia, gli ufficiali di polizia giudiziaria sanno come fare per accelerare i tempi, anche perchè con quanto abbiamo detto non abbiamo affatto toccato il meccanismo, ma abbiamo solo inteso ribadire con forza il principio che l'interrogatorio dell'indiziato da parte della polizia non può avvenire se non è presente l'avvocato.

Il meccanismo che abbiamo trovato a tutela del difensore di fiducia come prima scelta è diverso, l'abbiamo già discusso e credo che siamo tutti d'accordo nel ritenere che rientri nei limiti delle possibilità e che compatibilmente con le esigenze di tempestività vada tutelata anche l'esigenza del fermato di scegliersi il difensore di fiducia. Ma questo è un meccanismo inevitabile. Quello che vogliamo ribadire in questa sede è solo il fatto che nessun interrogatorio può essere svolto senza la presenza dell'avvocato. Non mi spiego pertanto le condi-

zioni poste dal relatore poichè — ripeto — abbiamo già discusso di questo argomento ed abbiamo detto che per questo ci si richiamava agli articoli 128-129-130 e 131 del codice di procedura penale, che prevedono sanzioni a carico dell'avvocato che abbandona la difesa. Se poi volete conoscere qual è la mia opinione, dico subito che ritengo che finchè non sarà approvato quel provvedimento relativo alla difesa dei non abbienti a carico dello Stato, che prevede che anche l'avvocato d'ufficio venga impegnato in un servizio sociale, perchè è anche interesse dello Stato tutelare chi viene arrestato (lo Stato non può avere interesse, secondo me, a fare in modo che le cose vadano così come alle volte sono andate per il passato, e a tale proposito sollecitiamo il Governo ad esercitare la sua influenza e la Presidenza a prendere accordi con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento per fare in modo che quel provvedimento venga sollecitamente approvato), sarà del tutto inutile pretendere che l'avvocato d'ufficio di turno assuma la difesa di un indiziato quando non vedrà nemmeno l'ombra dell'onorario che può competergli per la prestazione che effettuerà.

M A R I A N I . A questo punto ritorniamo al discorso che faceva il senatore Martinazzoli: queste norme sanzionatorie già esistono nel codice, infatti se un avvocato iscritto in quegli albi locali o che è il difensore d'ufficio di turno non si presenta per due o tre volte, verrà segnalato. Non mi pare che si debbano richiamare qui espressamente quelle norme che già esistono nel codice, che sono abbastanza severe perchè stabiliscono delle sanzioni a carico dei difensori che non accettano o abbandonano la difesa dell'indiziato. D'accordo che all'articolo 131 del codice di procedura penale si dice: « Sanzioni contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa », cioè sanzioni contro chi ha già iniziato le sue funzioni e le abbandona, ma c'è l'articolo 128, sempre del codice di procedura penale, che stabilisce che le nomine debbono avvenire per turno, quando speciali circostanze non richiedano che si provveda altrimenti, che stabilisce che il difensore nominato di ufficio può essere sostituito per giustificato motivo con un altro difensore e che nei casi nei quali è prescritta l'assistenza della difesa, il difensore di fiducia che viene meno in qualsiasi modo al proprio dovere, anche fuori dei casi preveduti dall'articolo seguente, può essere sostituito con un difensore nominato d'ufficio.

In sostanza, la sanzione per il difensore di fiducia è costituita solo dal fatto di essere sostituito in un caso di questo genere. L'articolo 131, invece, si riferisce più che altro al dibattimento: « Il difensore che viola il divieto stabilito nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi... » Ma questa norma riguarda l'articolo 129 il quale nel dire che « il difensore non può abbandonare il proprio ufficio nè allontanarsi dall'udienza in modo che l'imputato rimanga privo di assistenza, neppure adducendo che siano stati violati i diritti della difesa, salvo il diritto d'impugnare la sentenza quando sono state violate disposizioni prescritte a pena di nullità, e purchè ne sia stata fatta riserva nel processo verbale » si riferisce sia al difensore di fiducia che a quello d'ufficio.

Ora, le sanzioni ci sono sia per il difensore d'ufficio che per il difensore di fiducia, per cui non è il caso, a mio avviso, di richiamarle espressamente in questo articolo.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Il motivo per cui insisto su un richiamo specifico è collegato al fatto che se così non facessimo, questa norma non avrebbe quella pratica efficacia alla quale si è riferito il rappresentante del Governo. Praticamente, mentre il compimento degli atti da parte dell'autorità giudiziaria è consentito anche in assenza del difensore, in questo caso il compimento degli atti da parte della polizia giudiziaria non può avvenire in assenza del difensore. Ora non è affatto paragonabile questa conseguenza con il rifiuto dell'imputato di rispondere all'interrogatorio, a prescindere dal fatto che sono previsti compimenti di atti come ispezioni, confronti e ricognizioni di persone per le quali non è

affatto previsto il rifiuto come per quanto concerne l'interrogatorio per il quale praticamente l'assenza del difensore comporta il blocco completo delle indagini da parte della polizia giudiziaria per quanto concerne questi atti. Quindi, ripeto, a prescindere da questa considerazione è evidente la sostanziale differenza tra il comportamento dell'indiziato il quale dichiara formalmente di avvalersi, e ne ha diritto, della facoltà di non rispondere, ed il comportamento malizioso di colui il quale non vuole fare questa dichiarazione perchè desidera che non venga verbalizzata in quanto si tratterebbe pur sempre di una dichiarazione che anche essendo nel suo diritto fare potrebbe essere un domani interpretata, e si avvale di un complesso di circostanze da lui stesso create per ritardare il compimento di questi atti. E allora, che cosa si deve fare? Bisogna usare uno strumento che impedisca questi comportamenti maliziosi pur dando tutta la tutela e le garanzie che possiamo immaginare per quanto riguarda l'indiziato.

Ora, poichè noi riaffermiamo l'obbligo della presenza del difensore, l'unica via legittima da seguire, per ovviare in parte a questi inconvenienti che non possono sfuggire soprattutto a chi ha pratica giudiziaria, è soltanto quella di affermare specificatamente l'obbligo della presenza all'interrogatorio e al compimento degli altri atti di cui al comma quarto dell'articolo che stiamo approvando da parte del difensore nominato d'ufficio, facendo specifico riferimento al fatto che la violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal primo o dal secondo comma dell'articolo 131 del codice di procedura penale.

Perchè non possiamo fare un riferimento puramente generico? Perchè il riferimento generico, per esempio all'articolo 129 riguarderebbe solo l'abbandono della difesa dell'imputato in udienza, eccetera. C'è poi l'altra ipotesi, ed è quella contemplata nel secondo comma dello stesso articolo 131, che riguarda il caso del difensore nominato d'ufficio o delegato che senza giusta causa rifiuta l'incarico. Cioè le due ipotesi previste dall'articolo 131 sono testualmente le seguenti. Prima ipotesi: « il difensore che viola il divieto stabilito nell'articolo 129 è sospeso dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi...

In questo caso dunque egli è sospeso dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi. Poi, il difensore nominato d'ufficio, o delegato che senza giusta causa rifiuti l'incarico è sospeso dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non inferiore a 1 mese e non superiore a 3 mesi. In questo caso penso che possa essere fatto specifico riferimento alle sanzioni previste dall'articolo 131 in genere senza scendere nel particolare del primo o del secondo comma, perchè potremmo avere entrambe le ipotesi Infatti, se un difensore, nominato d'ufficio, non presenzierà all'atto e quindi impedirà il compimento dell'atto medesimo, sarà punito con la sanzione prevista dal secondo comma; se si tratterà di un difensore di fiducia, questi sarà punito con la sanzione prevista dal primo comma.

Il testo del mio emendamento sarebbe, quindi: « Il difensore nominato d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio ed agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale ».

P R E S I D E N T E . Salvo legittimi impedimenti.

D E C A R O L I S , *relatore alla commissione.* Ma questo c'è già.

M A R I A N I . Dovrebbe invece dirsi: « Ai difensori che senza giustificato motivo non intervengano agli atti di cui al comma quarto sono applicabili le sanzioni... ».

D E C A R O L I S , *relatore alla commissione* Il relatore insiste sulla prima versione del suo emendamento. Cioè, così come si afferma che non si può procedere a questi atti da parte della polizia giudiziaria

in assenza del difensore, collateralmente si deve affermare, con espressa norma, l'obbligo del difensore d'ufficio di presenziare all'interrogatorio. Ma se c'è un legittimo impedimento?

P R E S I D E N T E . Invito i colleghi ad una discussione ordinata. Ha chiesto di parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Sono contrario a questi emendamenti del relatore. Prima di tutto perchè non so se sotto il profilo costituzionale possa essere valida la norma che imponga al difensore d'ufficio di dare la sua prestazione in modo del tutto gratuito. Seconda questione, ritengo che noi non possiamo inventare degli uomini che non esistono, perchè di missionari non è che ce ne siano molti. Una volta si diceva retoricamente che l'avvocato cercava di avocare a se l'onore della difesa del povero: ebbene, abbiamo visto in che cosa si è espresso questo onore (« mi rimetto alla clemenza della Corte »). Si asseriva in tal modo che era garantito il contraddittorio. Questo è falso.

Non possiamo imporre a nessuno, dicevo, di prestare la propria opera gratuitamente. Questo difensore di turno, tra l'altro, dovrebbe rinunciare anche ad eventuali suoi affari privati, personali, professionali, per mettersi in attesa che qualcuno lo chiami. La mia preoccupazione si collega alle ragioni espresse dal sottosegretario Pennacchini: abbiamo quarantotto ore di tempo e facciamo in modo che queste 48 ore non passino nella ricerca di un sostituto del difensore d'ufficio.

Bisogna tener conto, poi, che se manca il difensore di fiducia e manca pure quello d'ufficio, è segno che il cliente offre poco e non interessa affatto. Per non esserci andati coloro che sono stati chiamati a fare i difensori di fiducia, vuol dire che il « latte è del tutto scremato ». Se si arriva a questo è inutile quanto facciamo, sarebbe una finzione. Si potrebbe allora tentare di garantire al difensore d'ufficio un onorario, corrisposto dallo Stato. Vedrete allora che non ci sarà bisogno di troppe sostituzioni, anzi occorrerà regolare il « traffico ». Purtroppo nessuno si muove senza profitto. Vogliamo riflettere su questo punto? Non intendo presentare un emendamento, faccio solo una considerazione.

V A L I T U T T I . Se dovessimo approvare le proposte del collega Lugnano noi rischieremmo di rendere inoperante la norma che io considero essere la norma chiave di questo provvedimento, cioè quella che restituisce alla polizia giudiziaria il potere di interrogare e di fare determinati accertamenti. A questo punto vorrei tentare di riprendere la discussione informale chiusa poco fa. Il senatore Martinazzoli mi faceva osservare, con molta esattezza, che quando si approvò la legge che stabiliva di demandare unicamente al giudice l'interrogatorio degli imputati si volle dare adempimento ad un principio costituzionale; per cui, modificando quella norma con questo provvedimento, quanto meno — ha detto ancora il senatore Martinazzola, dobbiamo esigere che la polizia giudiziaria proceda a questi adempimenti solo in presenza del difensore di fiducia o di ufficio. È consentito al giudice di procedere all'interrogatorio anche in assenza del difensore, ma non possiamo, senza violare un principio costituzionale, consentire alla polizia giudiziaria di procedere ugualmente all'interrogatorio Io ho qualche perplessità, cioè non mi sembra che ci sia veramente un principio costituzionale che obbedisca a tale obbligo. C'è piuttosto una muraglia spessa di diffidenza nel nostro costume, nel nostro pensiero, nel nostro modo stesso di pensare, verso la polizia. È questo che mi permetto di chiedere al senatore Martinazzoli. se ciò che egli considera un impedimento derivante da un principio costituzionale, non sia, viceversa, un impedimento provocato da questa muraglia di diffidenza nei confronti della polizia. Se concordiamo con la diffidenza verso le iniziative della polizia non immediatamente controllate dal giudice, allora non dovremmo approvare la norma neppure se emendata. Se la approviamo, allora vuol dire che abbiamo superato il muro di diffidenza e quindi, coerentemente, dovremmo

tornare alla originaria formulazione, che consente alla polizia giudiziaria, a proposito della presenza del difensore all'interrogatorio, tutto quanto l'ordinamento vigente già consente al giudice.

M A R T I N A Z Z O L I . Ritengo sia un punto fermo della dottrina processualistica che dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione, che proibisce pene che siano in contrasto al senso di umanità, si debba necessariamente ricavare il principio per il quale in sede di istruttoria o di indagine non si può in nessun modo colpire la personalità dell'inquisito. Altri riferimenti costituzionali assicurano la garanzia della difesa in ogni stato e grado del processo e in tutti questi anni la Corte costituzionale ha portato sempre più a monte questo livello di garanzia.

V A L I T U T T I . In questa ipotesi il giudice dovrebbe allora procedere ad interrogatori in assenza del difensore.

M A R T I N A Z Z O L I . La Costituzione dà indici assoluti, ma vi è poi la necessità di valutare la realtà effettiva. E la garanzia offerta dal giudice è compatibile con gli interessi tutelati dalla Costituzione. Non vi dovrebbe essere dubbio che, almeno teoricamente, il magistrato offre garanzie che la polizia non dà, perchè sappiamo la condizione di libertà nella quale agisce il magistrato. Egli è autonomo, soggetto soltanto alla legge. Di qui la necessità di una diversa situazione rispetto agli interrogatori effettuati dalla polizia.

Chiarito questo, devo aggiungere che gli argomenti del senatore Lugnano sono stati, come sempre, pregevoli, ma in questo caso non posso condividerli, anche perchè mi sono apparsi contraddittori. Non è vero che la difesa dei detenuti non interessi gli avvocati. Non mi risulta che vi siano renitenze o diserzioni alle richeste di assumere la loro difesa d'ufficio. E non credo che la situazione sarà diversa in sede di polizia giudiziaria. Comunque, se si accetta la premessa del senatore Lugnano, allora si rafforza ancor più l'argomentazione del relatore. Se temiamo che l'avvocato possa sottrarsi a questo dovere, allora dobbiamo necessariamente sanzionare l'obbligo. Sanzionare tale obbligo non può rappresentare offesa alla categoria degli avvocati e consente un'assoluta tranquillità sulla pratica applicazione della norma.

Pertanto mi dichiaro favorevole alla proposta del relatore senatore De Carolis, che, a mio avviso, non è assolutamente persecutoria ed è in linea col provvedimento.

M A R O T T A . Il meglio è sempre nemico del bene. Le precisazioni eccessive sono pericolose Nella ipotesi in cui un avvocato non compia il suo dovere, sarà passibile delle sanzioni già previste nel codice di procedura penale. Non c'è alcun bisogno di precisarlo con un'apposita norma.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Tutta questa discussione è stata motivata dalla preoccupazione del senatore Lugnano di inserire nel testo del provvedimento una norma che, stabilisse che qualora il difensore non partecipi all'interrogatorio, la polizia giudiziaria non può procedere.

Ora, faccio osservare al senatore Lugnano che nel testo accolto dalla Commissione in sede referente si prevede che: la polizia giudiziaria deve immediatamente avvertire il difensore di fiducia dell'arrestato che deve presenziare all'interrogatorio; se tale difensore non è reperibile, o è impedito, si può procedere alla nomina di un secondo difensore d'ufficio di fiducia e, qualora anche questi non fosse disponibile, si provvede alla nomina di un difensore d'ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato presso il tribunale del luogo. Ma ancora non basta! A garanzia di questo obbligo esiste, come da più parti rilevato, il dettato della Carta costituzionale nonchè le sue interpretazioni risalenti sempre più a monte del problema nel senso che si tende a far si che sia sempre assicurata la presenza

del difensore, anche in sede di interrogatorio della polizia giudiziaria.

Di fronte a questa molteplicità di garanzie vogliamo ancora aggiungere, nell'articolo in esame, che se il difensore non è presente non si può comunque procedere all'interrogatorio da parte della polizia? A me pare del tutto superpfluo anche perchè, così facendo, vanifichiamo non solo il contenuto delle norme di cui allo stesso articolo ma, addirittura, il dettato della Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale.

L U G N A N O . Alla chiusura dei lavori del Comitato ristretto incaricato dalla Commissione di studiare il provvedimento si è pervenuti alla conclusione che non si può assolutamente fare l'interrogatorio, da parte della polizia giudiziaria, senza la presenza del difensore. Ebbene, noi chiediamo che questo venga esplicitamente chiarito nel provvedimento!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ripeto, le garanzie dei diritti della difesa a me sembrano già largamente tutelate per cui l'emendamento del senatore Lugnano, a mio avviso, si dimostra nel complesso superfluo. Comunque, se si insiste nell'inserirlo nel testo in esame allora, come ha giustamente proposto il senatore De Carolis, sarà bene accogliere — correlativamente — l'emendamento proposto dal relatore per quanto riguarda l'obbligo del difensore d'ufficio di presenziare all'interrogatorio ed agli altri atti istruttori. Si può infatti verificare il caso di un difensore che, pur non rifiutando l'incarico, tuttavia non presenzi ed ecco che, in questo caso trascorse le famose 48 ore, non si può fare più niente, vanificando così lo spirito del provvedimento.

Il Governo propone dunque: o di lasciare le cose come stanno o, se vogliamo aggiungere — *ad abundantiam* — l'emendamento Lugnano, allora dobbiamo prendere in esame anche la proposta De Carolis che reputo anche superflua, intendiamoci bene, ma che comunque si rende necessaria in relazione all'altra modifica.

L U G N A N O . Aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario con il che, implicitamente, il mio Gruppo insiste nell'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Mi sembra opportuno, a questo punto, riassumere i termini della discussione onde procedere poi con ordine alla stesura definitiva del testo e quindi alle votazioni.

Il senatore Lugnano ha proposto di modificare il sesto comma come segue: « Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dal quarto comma di questo articolo senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale »

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole a tale proposta a patto, però, che nell'articolazione della stessa norma venga inserito, prima dell'emendamento testè letto, il seguente emendamento proposto dal senatore De Carolis che costituisce il logico corollario della proposta del Gruppo comunista: « Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo comporta la applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale ».

M A R I A N I . Devo osservare che, in realtà, la proposta del relatore appare superflua in quanto l'articolo 131 del codice di procedura penale prevede già un efficace meccanismo sanzionatorio; mi sembra comunque eccessiva la configurazione di un obbligo assoluto a carico del difensore d'ufficio e, pertanto, ritengo che si dovrebbe far riferimento al « giustificato motivo » che impedisce al difensore di intervenire all'interrogatorio.

L U G N A N O . In questo modo non cambieremo nulla! Tutti potranno giustificarsi dinanzi alla sezione istruttoria invocando, per l'appunto, il « giustificato motivo ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Nell'emendamento da me proposto, quando si fa riferimento all'articolo 131 del codice di procedura penale, si prevede anche la fattispecie del « giustificato motivo »; in quell'articolo si dice infatti che qualora il difensore nominato d'ufficio o delegato, senza giusta causa, rifiuta l'incarico, viene sospeso.

P R E S I D E N T E . Il problema qui è un altro: se, cioè, nell'emendamento proposto dal relatore si fa riferimento all'articolo 131 del codice di procedura penale per quanto riguarda le sanzioni oppure no.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'ultima parte dell'emendamento del senatore De Carolis potrebbe essere sostituita dalla seguente: « La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione dell'articolo 131 del codice di procedura penale ».

M A R I A N I . Non è sufficiente; mi permetto dunque di presentare un sub-emendamento all'emendamento De Carolis inteso ad inserire, dopo le parole « Il difensore d'ufficio », il seguente inciso « qualora non sia legittimamente impedito ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Mi pare ci sia un'osservazione da fare in merito a tale proposta; a mio avviso, cioè, dovremmo parlare di « legittimo impedimento » nella seconda parte del mio emendamento e non nella prima, laddove si fa riferimento semplicemente all'obbligo della presenza del difensore d'ufficio. Ripeto, la prima parte della mia proposta deve rimanere come obbligo del difensore d'ufficio nominato dal Procuratore della Repubblica di presenziare all'interrogatorio e ad agli altri atti, mentre il riferimento al « legittimo impedimento » giustamente si potrebbe inserire alla fine dell'emendamento quando si fa riferimento all'applicazione dell'articolo 131 del codice di procedura penale.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, consistente nei seguenti commi aggiuntivi: « Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio ed agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo.

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo e ritiro il mio emendamento.

M A R I A N I . Anch'io ritiro il sub-emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Se la Commissione è d'accordo, tale emendamento sarà votato assieme a quello proposto dal senatore Lugnano.

Poichè non si fanno osservazioni, metto allora ai voti i due commi aggiuntivi proposti dal rappresentante del Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo inoltre ai voti l'emendamento sostitutivo del sesto comma presentato dal senatore Lugnano.

È stato proposto ancora un comma aggiuntivo, che diverrebbe il penultimo dell'articolo 7: « Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sono favorevole all'emendamento.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi sembra un riferimento pleonastico, essendo già nominato l'ufficiale di polizia giudiziaria. Comunque non mi oppongo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento.

(*E approvato*).

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente emendamento alla rubrica dell'articolo 225 del Codice di procedura penale: sostituire la parola « informazioni » con l'altra « indagini ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Il senatore Marotta intendeva proporre un emendamento tendente ad affermare che le disposizioni recate dal presente articolo debbono intendersi in vigore fino all'approvazione del nuovo codice di procedura penale. Se egli è d'accordo tale precisazione andrà collocata in un articolo aggiuntivo — che sarà l'ultimo o il penultimo — nel quale si stabilirà appunto che tutte le norme processuali contenute nel disegno di legge avranno efficacia solo fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

MAROTTA. Non insisto.

VALITUTTI. Desidero dichiarare che non voterò a favore dell'articolo 7 poichè ritengo che l'approvazione dell'emendamento Lugnano, il quale impedisce in ognicaso che l'interrogatorio abbia luogo se non alla presenza del difensore, renda largamente inoperante la norma. Infatti, anche se gli altri emendamenti approvati hanno in parte attenuato tale difetto, grazie all'emendamento Lugnano si finisce per disattendere il fine per cui la norma stessa si giustificava, cioè quello di restituire il potere di interrogatorio alla polizia giudiziaria, essendosi stabiliti meccanismi e veti che praticamente rendono del tutto teorica la distribuzione di tale potere.

MARIANI. Mi associo alle parole del collega Valitutti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7, che, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato·

Art. 7.

L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Art. 225. - (*Sommarie indagini*). — Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'è necessità ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne la tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonchè ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-*bis*, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonchè delle persone fermate ai sensi dell'articolo 238.

Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore.

Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-*bis*, nonchè dei confronti cui partecipi l'arrestato o il fermato, l'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia, che viene immediatamente avvertito.

Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero su richiesta dell'ufficiale di polizia giudizaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del Consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda.

Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e agli altri atti di cui al comma quarto del presente articolo

La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale.

Non si può comunque procedere all'interrogatorio e al compmiento degli altri atti previsti dal quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di ciò deve essere dato atto a verbale.

Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 78 del codice di procedura penale.

Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonchè dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'articolo 304-*quater*, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

(*È approvato*).

Passiamo ora agli altri articoli che erano stati accantonati, avvertendo che, per l'avvenuto soppressione di due articoli, l'articolo 11 diverrà in sede di coordinamento articolo 9, ed in tal senso proseguirà la numerazione:

Art. 11.

Il testo dell'articolo della legge 2 ottobre 1967, n. 8 è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione sino a 12 anni e con la multa fino a lire 2 milioni ».

B O L D R I N I . Dichiaro di ritirare gli emendamenti che avevo preannunciato e consistenti nella soppresisone delle parole, riferite alle armi « da guerra o tipo guerra » nonchè della altre « da guerra », riferite alle munizioni, per la notizia dataci dall'onorevole Sottosegretario a proposito del provvedimento che il Governo si accinge a presentare al fine di dare una nuova regolamentazione alla materia.

Desidero però sottolineare l'esigenza che la questione sia trattata da un punto di vista non solo amministrativo. Avremmo infatti l'articolo 44 del regolamento di polizia, sopprimendone cioè gli ultimi due commi; ma ritengo che tale modifica vada effettuata sulla base di elementi tecnici, che noi ovviamente non abbiamo.

Presento invece un emendamento tendente a sostituire, alla fine dell'articolo, le parole « con la reclusione sino a 12 anni e con la multa fino a lire 2 milioni » con le altre « con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di lire 400.000 a lire 2 milioni ». Si tratta in fatti di ipotesi delittuose, e non possiamo rischiare che il minimo per chi incorre in tali reati siano quindici giorni di reclusione.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Sono favorevole all'emendamento ma nutro qualche perplessità sull'opportunità di portare a quattro anni il minimo della reclusione, ricordando come l'onorevole rappresentante del Governo avesse a sua volta proposta un minimo di tre anni e come, con il minimo di quattro anni, non vi sarebbe neanche la possibilità di applicare eventuali benefici di legge nei confronti di un incensurato.

B O L D R I N I . Non mi sembra il caso di applicare benefici a chi commerci in armi da guerra.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio il senatore Boldrini per la comprensione dimostrata nel ritirare i suoi primi due emendamenti e lo assicuro, rinnovando la dichiarazione della precedente seduta, che sarà eseguito in sede ministeriale un approfondito studio sulla materia per arrivare all'elaborazione di un testo unico riguardante le armi.

Ripeto poi che concordo sulla necessità di stabilire un minimo per la reclusione ma

che, mentre ritengo che potrebbe essere congruo un periodo di quattro anni per chi fabbrica o introduce nello Stato le armi indicate, penso che, poichè l'articolo non riguarda solo questa ipotesi ma ne contempla altre — — addirittura quella di chi ceda « parti di armi » —, per queste ultime il minimo di quattro anni potrebbe essere eccessivo.

Pertanto, per una certa giustizia salomonica, il Governo aveva prevista un minimo di tre anni, che in certi casi sarebbe già molto rigoroso, tanto più considerando che il massimo è di dodici anni.

B O L D R I N I . Accedo alla proposta del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Boldrini, nella formulazione suggerita dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Era poi stato accantonato l'articolo 12, che, come già detto, nella nuova numerazione diverrà articolo 10. Ne do lettura:

Art. 12.

Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente

« Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 200 mila a lire un milione e cinquecentomila »

(*È approvato*).

Art. 13.

Il testo dell'articolo 3 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, è punito con la pena da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Poichè all'articolo 10 abbiamo fissato una pena pecuniaria da 200 mila lire a un milione e mezzo, mi sembrerebbe opportuno uniformarci anche in questo caso a quella misura, cioè ridurre da 2 milioni a un milione e mezzo il massimo della pena pecuniaria, tanto più che identiche sono le misure minime e massime della reclusione. Praticamente la norma tende a parificare colui che detiene illegalmente armi e colui che, dopo aver detenuto legalmente armi, trasgredisce l'ordine impartitogli e diviene detentore illegale.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Nulla in contrario, anche se per rendere applicabile quest'articolo bisognerebbe praticamente far scoppiare un'altra guerra. Infatti, a stretto rigore logico, essendo l'ordine già stato impartito nel 1967, armi illegalmente detenute non dovrebbero essercene in circolazione

B O L D R I N I . Si vuol configurare l'ipotesi del possessore di regolare licenza cui tale licenza viene ritirata.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustazia.* D'accordo, l'argomentazione del senatore Boldrini mi ha convinto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a ridurre da 2 milioni a un milione e mezzo la pena pecuniaria massima.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 14 del testo della Sottocommissione, che diventa articolo 12:

Il testo dell'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone in luogo in cui sia adunanza di persone ovvero di notte in luogo abitato ».

DECAROLIS, *relatore alla Commissione.* Rilevo che il secondo comma originario recava una dizione diversa: « La pena è aumentata se il fatto è commesso da due o più persone o in luogo in cui sia concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato ». Siccome finora ci si è limitati a modificare le pene, vorrei sapere se esiste una ragione particolare per cui la Sottocommissione abbia proceduto a questa variazione. Se non vi sono motivi particolari, vorrei fosse ripristinato il testo primitivo.

PENNACCHINI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non esistono ragioni particolari, anzi, sono favorevole alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal relatore e accolto dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

L'articolo 15 è già stato approvato. Dopo tale articolo il senatore Lugnano propone l'inserimento nel disegno di legge del seguente articolo 16-*bis*, il cui testo è stato accolto dalla Sottocommissione:

« Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nel caso di condanna per porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa.

« Nell'ipotesi di condanna di cui al precedente comma con applicazione della sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato comporta la cessazione di ogni effetto penale della condanna ».

Veramente, per quel che attiene alla condizionale, si tratta di norma già prevista dal Codice. Comunque.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Suggerirei di sostituire le ultime parole « effetto penale della condanna » con le altre « effetto della condanna medesima ».

PRESIDENTE. Attenzione a non ridurre la portata, che è amplissima, della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 167 del codice penale riguarda l'estinzione del reato e recita testualmente: « Se nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. In tal caso non ha luogo l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie ».

LUGNANO Solo delle pene accessorie!

PRESIDENTE Bisognerebbe allora fare un articolo di altra portata!

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Io sarei più radicale del senatore Lugnano. Qui c'è un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ma a mio avviso profondamente ingiusto, che praticamente considera responsabili del reato di cui all'articolo 699 del codice penale, cioè portatori abusivi di armi, coloro che, pur avendo la licenza di caccia che ha una validità di cinque anni, si siano dimenticati di pagare la tassa di concessione

governativa, perchè considera il libretto composto della copertina, della fotografia, dei vari timbri, dei foglietti bollati che costituiscono la prova dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa. Ora questa norma è profondamente iniqua. Formuliamo una norma nella quale si dice che l'omesso pagamento della tassa di concessione governativa non costituisce il reato di cui all'articolo 699 del codice penale!

B O L D R I N I . Questo è un incentivo a non pagare!

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Fissiamo allora una sanzione amministrativa pari a dieci volte la tassa di concessione non pagata! In questa maniera assistiamo alle acrobazione dei pretori i quali, per esempio, considerano adiacenza dell'abitazione l'aia anche quando il fatto è stato commesso a cinquecento metri dalla casa colonica!

C O P P O L A . Molto brevemente per dissentire dall'impostazione del relatore.

Il senatore Valitutti ha dichiarato di non afferrare l'immediata connessione con l'articolo testè approvato, mentre, a mio avviso, questa connessione esiste. Siccome abbiamo triplicato le pene, evidentemente in questo caso si vuole operare una congrua riduzione!

Non si può accettare, a mio avviso, l'impostazione del relatore perchè fa riferimento a disposizioni previste anche recentemente in materia di riforma tributaria che si occupano anche di concessioni governative che hanno previsto determinate imposte, determinate sanzioni per le evasioni, per cui non possiamo noi, in questa sede, arbitrarci di operare in maniera surretizia una riforma in tema di riforma tributaria. Quindi la formulazione più accettabile dell'emendamento è la stesura originaria.

Per quanto riguarda il primo comma, non ho osservazioni da fare; mentre per quanto concerne il secondo comma esso va considerato, a mio avviso, ai fini delle implicazioni che comporta la questione della sospensione condizionale.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo fare un'osservazione in ordine soprattutto ad una questione di coordinamento. Noi abbiamo detto di rimandare la definizione generale delle armi ad un apposito testo unico. Qui mi pare, però, che una certa distinzione dovremmo farla perchè abbiamo inasprito notevolmente le pene per quanto riguarda le armi da guerra o tipo guerra, poi con un successivo articolo abbiamo triplicato le contravvenzioni per le altre armi. Tra le altre armi, però sono comprese sia le armi da sparo comuni sia le armi bianche. Ora, mentre è giusto che triplichiamo le contravvenzioni per le armi bianche, mi pare meno giusto, nello spirito generale del provvedimento, che ci limitiamo solo a triplicare le contravvenzioni per le armi comuni da sparo, quando per le armi da guerra abbiamo tanto inasprito le pene! E allora, senza cambiare nulla della volontà della Commissione, io propongo che l'articolo 16 suoni come segue:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In tal caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi »

Quindi avremmo tre graduazioni: armi da guerra, pene severissime; armi comuni da sparo, stesse pene ridotte di un terzo; armi bianche, triplicazione delle contravvenzioni. In questo modo facciamo una norma piu giusta, altrimenti continuiamo a punire in maniera inadeguata le armi comuni da sparo.

L U G N A N O . D'accordo.

P R E S I D E N T E . Ma l'articolo 16 è già stato approvato nella seduta precedente!

L U G N A N O . Possiamo approvare un altro articolo e poi si vedrà come fare in sede di coordinamento.

P E N N A C C H I N I *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se approvate il primo comma, così com'è formulato, come articolo aggiuntivo, il secondo comma, che corrisponde all'articolo 16 già approvato, diventa materia di coordinamento

Il primo comma risulterebbe del seguente tenore:

« Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente: " Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo o a parti di esse, atte all'impiego di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 " ».

P R E S I D E N T E . Il cappello bisogna toglierlo, perchè lo abbiamo identico all'articolo 16. Il resto non mi pare che sia precluso, è una norma a se e diventa 16-*bis*, senza cappello. Per quanto riguarda il capoverso cosa si era suggerito?

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il secondo capoverso va bene ma bisogna dire: « Le armi non contemplate dalla presente legge... »

P R E S I D E N T E . Quale è il parere del relatore?

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole all'emendamento del Governo.

P R E S I D E N T E . Il Governo propone un articolo aggiuntivo del seguente tenore:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo o a parti di esse, atte all'impiego di cui all'articolo 44 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ».

Qual è il parere del relatore?

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Il relatore è favorevole.

P R E S I D E N T E . La parola al senatore Martinazzoli per dichiarazione di voto.

M A R T I N A Z Z O L I . Preannuncio il mio voto contrario.

P R E S I D E N T E . Non essendoci altre dichiarazioni di voto pongo in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 16-*bis*, proposto dall'onorevole Lugnano, di cui ho già dato lettura.

La parola all'onorevole relatore per il parere.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Ribadisco che sarebbe opportuna una modifica sostanziale della norma, in modo che non venga applicata dalla Giurisprudenza così come viene applicata attualmente. Non potendosi fare in questa sede ed auspicando che venga fatto in altre sedi il Relatore si dichiara favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . La parola al rappresentante del Governo.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo naturalmente è favorevole all'emendamento perchè altrimenti i cacciatori insorgerebbero. Vorrei però chiedere al senatore Lugnano perchè si è limitato alle licenze di caccia e non ha fatto riferimento alle licenze di porto d'armi. Non ho capito, poi, il secondo comma dell'articolo proposto: si fa un'ipotesi di condanna riferendosi ad un comma che esclude la condanna.

L U G N A N O . No, si dice che non si applicano gli aumenti di pena. Non c'è la triplicazione.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Bisognerà togliere, nel secondo comma, la parola « penale ».

P R E S I D E N T E . D'accordo mi sembra logico.

P E N N A C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'articolo aggiuntivo del collega Lugnano reciterebbe così: « Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nel caso di condanna per porto d'armi abusivo, per mancanza di validità della licenza di caccia, o di porto d'armi conseguente al mancato pagamento della tassa di concessione governativa.

« Nell'ipotesi di condanna di cui al precedente comma con applicazione della sospensione condizionale della pena, l'estinzione del reato comporta la cessazione di ogni effetto della condanna medesima ».

P R E S I D E N T E . La parola al senatore Agrimi.

A G R I M I . Vorrei che si votassero separatamente i due commi dell'articolo proposto, perchè mentre sono favorevole al primo comma sono contrario al secondo.

M A R T I N A Z Z O L I . L'emendamento proposto dal senatore Lugnano è, a mio avviso, per lo meno superfluo. Nell'articolo ora approvato, proposto dall'onorevole rappresentante del Governo, si parla infatti di armi comuni da sparo, che altro non sono che le armi da caccia. L'emendamento del senatore Lugnano non potrebbe, quindi, che riferirsi ai coltelli da caccia!

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non è esatto. Vi è una norma che stabilisce che la mancanza del bollo del rinnovo equivale alla mancanza della licenza. È chiaro, però, che in questo caso la volontà di delinquere è molto diversa ed è quindi logico affermare espressamente che, per mancanza di validità della licenza conseguente a omesso pagamento del rinnovo le disposizioni non si applicano.

Per quanto riguarda il primo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Lugnano, suggerirei una modificazione nel senso di sostituire alle parole « licenza di caccia » le altre: « licenza di porto d'armi anche per uso di caccia ».

Il secondo comma, però, come ha sostenuto giustamente il senatore Agrimi, invade un settore e un argomento completamente diversi di quelli che questo provvedimento sta affrontando.

Pertanto il Governo si dichiara favorevole al primo comma con la modifica suggerita e contrario al secondo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Lugnano.

L U G N A N O . Mi rendo conto delle ragioni espresse dal senatore Agrimi e dal sottosegretario Pennacchini e pertanto ritiro il secondo comma dell'articolo aggiuntivo

Accolgo inoltre il suggerimento dell'onorevole sottosegretario per quanto riguarda il primo comma che pertanto deve intendersi modificato nel senso da lui proposto.

P R E S I D E N T E . L'articolo aggiuntivo 16-*bis* proposto dal senatore Lugnano dopo il ritiro del secondo comma e le modifiche al primo, suggerita dal rappresentante del Governo e accolte dal presentatore, recita pertanto nel modo seguente

« Le disposizioni contenute nel precedente articolo non si applicano nel caso di condanna per porto d'armi abusivo per mancanza di validità della licenza di porto d'armi anche per uso di caccia conseguente all'omesso pagamento della tassa di concessione governativa ».

All'articolo aggiuntivo si sono dichiarati favorevoli il relatore e il Governo.

Poichè nessun altro chiede di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il senatore Marotta ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Le norme processuali della presente legge valgono sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ».

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo

si dichiara contrario a quest'articolo aggiuntivo, perchè non si può ipotecare la volontà del futuro legislatore. Dobbiamo avere chiaro in mente che le norme del disegno di legge in esame, pur non in contrapposizione con la legge delega della riforma del codice di procedura penale, sono stabilite in modo diverso. Ciò è avvenuto in quanto la situazione sociale dell'aumento della criminalità ha determinato l'opportunità di tali innovazioni, che potranno decadere non in relazione all'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ma nel momento in cui la criminalità avrà perso la pericolosità che oggi detiene Stabilire in questo momento il termine, a parte il fatto che non si può vincolare la volontà del futuro legislatore, è contrario agli scopi della legge, che vorrebbe che le norme decadano solo nel momento in cui quella criminalità che ha così preoccupato tutti i settori del Parlamento verrà a cessare o a diminuire notevolmente.

Saranno allora scomparse le bande armate ed i gruppuscoli extra-parlamentari.

Stabilire pertanto in questo momento che queste norme valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale significa se il nuovo codice esce in un periodo breve, vanificare tutto il nostro lavoro così faticosamente portato avanti.

La mia domanda è dunque la seguente. sempre fatta salva la volontà del Parlamento che, in qualunque momento, può modificare quanto già stabilito è proprio necessario inserire nel provvedimento in esame una norma di questo genere?

V A L I T U T T I . Qualora l'emendamento del senatore Marotta venga posto ai voti io mi esprimerò in senso favorevole ad una sua approvazione nel convincimento, tuttavia, della sua assoluta superfluità. Tutte le norme che intendono porre limiti al potere legislativo si dimostrano infatti inoperanti.

Tra qualche giorno questo testo verrà ratificato dal voto dell'Assemblea e dobbiamo sperare che anche l'altro ramo del Parlamento l'approvi rapidamente; ciò non toglie che tra un mese, ad esempio, pur esistendo questa legge, noi ritorniamo a legiferare sulla stessa materia modificando la normativa già approvata.

Purtroppo, la pratica legislativa di questi ultimi tempi usa ricorrere a siffatte norme autolimitatrici del potere legislativo che tuttavia, ripeto, non hanno alcun significato.

B O L D R I N I . Sono di parere contrario sia alla tesi sostenuta dall'onorevole Sottosegretario che alle osservazioni del senatore Valitutti.

Qui non si tratta di una norma autolimitatrice del potere legislativo bensì di una norma superflua per altre ragioni: il Parlamento ha già deliberato i principi sui quali il nuovo codice di procedura penale dovrà reggersi, i quali principi contrastano con quelli contenuti in questo disegno di legge a carattere temporaneo.

È dunque giocoforza che che questo provvedimento abbia carattere temporaneo e sia valido fino all'entrata in vigore del nuovo codice ma poichè questo fatto pare che non sia evidente, mi rifaccio all'intervento del sottosegretario Pennacchini, allora è bene che l'articolo proposto dal senatore Marotta sia inserito nella normativa in esame.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario e dichiaro di essere contrario all'emendamento Marotta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Marotta inteso ad introdurre nel testo in esame un ultimo articolo così formulato:

« Le norme processuali della presente legge valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale ».

(*È approvato*).

Do ora lettura del seguente ordine del giorno proposto dal senatore Martinazzoli:

La Commissione giustizia del Senato,

rilevato che un concreto ed articolato adeguamento delle misure preventive e repres-

sive della criminalità non può compiutamente realizzarsi al di fuori di una revisione complessiva delle norme penali ed amministrative in materia di armi ed esplosivi,

sollecita il Governo alla tempestiva presentazione al Parlamento di un organico disegno di legge.

P E N N A C C H I N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Confermo quanto già dichiarato nel corso della discussione e dichiaro di accogliere pienamente le esigenze contenute nell'ordine del giorno ch, peraltro, si muove sulla linea di quelle che sono le attuali intenzioni dell'Esecutivo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Martinazzoli.

(*È approvato*).

Prospetto ora alla Commissione, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, un opportuno coordinamento tra il contenuto dell'articolo 16 (secondo la numerazione del testo della Sottocommissione) ed il contenuto dell'articolo aggiuntivo proposto dal Sottosegretario, inteso a far confluire le due norme in un'unica disposizione (articolo 14 del testo definitivo), del quale do lettura:

Il testo dell'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è sostituito dal seguente:

« Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta di coordinamento.

(*È approvata*).

Sempre in sede di coordinamento, propongo alla Commissione di collocare a chiusura del provvedimento l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Marotta.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale proposta.

(*È approvata*).

Conclusa in tal modo l'approvazione degli articoli e del relativo coordinamento occorre procedere alla nomina del relatore che dovrà predisporre, in considerazione del poco tempo a disposizione, la relazione orale per l'Assemblea.

Propongo che tale incarico sia conferito al senatore De Carolis che ha svolto le funzioni di relatore alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rimane altresì stabilito che il relatore presenterà all'Assemblea il testo degli articoli approvato dalla Commissione, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge numeri 16 e 1497. Il titolo del provvedimento sarà quello del disegno di legge n. 1422. « Nuove norme contro la criminalità ».

La seduta termina alle ore 14,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT FRANCO BATTOCCHIO